

Linee di indirizzo del CDS in Medicina e Chirurgia in materia di attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di frequenza

- Viste le modifiche apportate il con D.R. n. 1232/2025 del 15/09/2025 al Regolamento didattico di Ateneo, in particolare la nuova formulazione dell'articolo 24, comma 1, che stabilisce che: "Quando i regolamenti dei Corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato secondo le modalità previste dal regolamento del Corso di studio. In mancanza di attestazione di frequenza lo studente non viene ammesso all'esame";
 - considerato che la frequenza al CDS in Medicina e Chirurgia è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;
 - preso atto delle linee d'indirizzo prodotte in materia di obbligo di frequenza ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre filtro di cui al D.M. n. 418/2025 dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 0274577 del 26/09/2025;
 - premesso che la rilevazione delle presenze alle attività di didattica frontale avviene normalmente tramite sistemi informatizzati resi disponibili dall'Ateneo, ma che in casi eccezionali possono essere utilizzate firme su registri cartacei;
 - si ritiene opportuno definire le seguenti linee di indirizzo del CDS in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa in materia di attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di frequenza da parte dal titolare dell'insegnamento:
1. Si rende applicabile a tutti gli insegnamenti di didattica frontale del CDS la percentuale minima di frequenza del 51% indicata nella già citata nota del Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre filtro di cui al D.M. n. 418/2025. Pertanto, qualora la frequenza accertata per un determinato insegnamento risulti inferiore al 51%, lo studente non sarà ammesso a sostenere il relativo esame di profitto, che nel caso di Corsi composti da più moduli deve essere svolto in forma unitaria ai sensi del comma 6 dell'articolo 23-ter del già citato Regolamento didattico di Ateneo. Lo Studente potrà sostenere l'esame di profitto solo dopo aver frequentato il Corso nel successivo Anno Accademico, fatte salve eventuali deroghe concesse a seguito di istanze debitamente motivate e documentate presentate dallo studente (ad esempio per grave malattia o per condizioni ricomprese nelle previsioni di cui all'art. 23-quater, comma 2, del già citato Regolamento didattico di Ateneo), nel qual caso troveranno applicazione le modalità di recupero previste al punto 2.
 2. Qualora la percentuale di frequenza accertata per un determinato insegnamento, anche se pari o superiore al 51%, non raggiunga la soglia del 70%, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di profitto a seguito dello svolgimento di attività didattiche di recupero secondo modalità definite dal titolare dell'insegnamento o, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, predisposte in modo coordinato dai docenti del Corso. Dette attività di recupero vanno intese non come recupero orario, ma come attività, anche di autoapprendimento, mirate al conseguimento degli obiettivi formativi, che possono comprendere, a titolo esemplificativo: videoregistrazioni o slides di lezioni messe a disposizione dal docente, studio individuale su materiale didattico indicato, altre tipologie di attività didattica autonomamente scelte e proposte dal docente.